









EMERGENZA COVID 19: MISURE FISCALI E PER L'ACCESSO AL CREDITO A DISPOSIZIONE DELLE PMI

- DECRETO CURA ITALIA
 - DECRETO LIQUIDITÀ

RELATORI:

DOTT. ARMANDO DRAGONI,

RESPONSABILE AREA FISCALE - CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO

DOTT. EDOARDO PERSENICO,

RESPONSABILE UFFICIO CREDITO - CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO











EMERGENZA COVID 19: MISURE FISCALI A DISPOSIZIONE DELLE PMI

PARTE I° DECRETO CURA ITALIA DL 18/2020

(In fase di conversione in Legge)













INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCIANTI

SOGGETTI: lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione diretta e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS. (artigiani / commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

Spetta anche a: collaboratori di imprese familiari/coadiuvanti, agenti/rappresentanti di commercio, soci di **società di persone** e di **capitali** iscritti alle Gestioni Inps.

OGGETTO: indennità per il mese di marzo di € 600 (aprile e maggio 800?)

COME: è erogata dall'INPS previa apposita domanda (per Aprile/maggio = automatica?)

NOTE: La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito

Non sono previsti ulteriori requisiti (reddito-ISEE)

















INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI / CO.CO.CO.

SOGGETTI: lavoratori autonomi ("professionisti") titolari di partita IVA "attiva" al 23.2.2020, anche partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo.

Tali soggetti **non devono essere**: titolari di trattamento pensionistico diretto; iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Dall'agevolazione in esame sono **esclusi** i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC), per i quali è previsto l'accesso allo specifico "Fondo per il reddito di ultima istanza

Spetta anche a: soggetti titolari di **rapporti di co.co.co.** "**attivi**" **al 23.2.2020** iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.















PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

SOGGETTI: lavoratori dipendenti (ex art. 49, comma 1, TUIR); **spetta** ai soggetti con un **reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000**

OGGETTO: il riconoscimento di un premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

COME: è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro (sostituto d'imposta ex artt. 23 e 29, DPR n. 600/73) a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 "e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno"; sarà "recuperato" dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24

NOTE: La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito







CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE

SOGGETTI: esercenti attività d'impresa oggetto di sospensione

N.B. non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);

OGGETTO: È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe); il canone deve essere stato PAGATO

COME: è utilizzabile esclusivamente in **compensazione tramite il mod. F24**. Con la Risoluzione 20.3.2020, n. 13/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6914", utilizzabile a decorrere dal 25.3.2020

NOTE: esclusi i contratti aventi ad oggetto l'affitto di rami d'azienda

















CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

SOGGETTI: esercenti attività d'impresa e lavoratori autonomi

OGGETTO: È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Il <u>DL Liquidità</u> ha esteso il credito all'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);

acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

detergenti mani e disinfettanti

COME: Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MISE







EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO A COVID-19

SOGGETTI: persone fisiche / enti non commerciali

OGGETTO: detrazione IRPEF pari al 30% per i soggetti che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell'epidemia COVID-19, a favore di:

Stato / Regioni / Enti locali territoriali;

enti / istituzioni pubbliche;

fondazioni / associazioni.

L'ammontare della detrazione spettante non può essere superiore a € 30.000

COME: Detrazione del 30% in dichiarazione dei redditi. Erogazioni con mezzi tracciabili. Dichiarazione del beneficiario.

















EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO A COVID-19

SOGGETTI: titolari di **reddito d'impresa** (e lavoro autonomo?)

OGGETTO: deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte di imprese

Tali erogazioni sono deducibili anche ai fini IRAP "nell'esercizio in cui sono effettuate".

COME: Con riferimento alle **erogazioni liberali in natura** sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che l'ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base:

del valore normale del bene (nel caso in cui il valore del bene sia superiore a € 30.000 e non determinabile con criteri oggettivi il donatore deve acquisire una perizia giurata attestante il valore del bene "recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene

devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:

- del donatore, relativamente al valore del bene donato;
- del destinatario, in merito all'utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell'attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale









SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI

SOGGETTI: tutti i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia

OGGETTO: la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono

nel periodo 8.3 - 31.5.2020

- O del mod. IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020 e modello IVA TR a rimborso;
- O dei **mod. INTRA** relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020;
- O della comunicazione dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza l'1.6.2020;
- O del c.d. "spesometro estero" relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020;
- O della comunicazione delle operazioni collegate al turismo effettuate in contanti nel 2019

NOTE: Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni



















SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI

OGGETTO: **Nessuna sospensione** è prevista per:

- Emissione e invio delle **fatture elettroniche**; pertanto anche in caso di sospensione dell'attività dell'impresa, la stessa ha l'obbligo di emettere le fatture nei termini ordinari: 12 giorni dall'esecuzione dell'operazione per le fatture immediate oppure entro il 15 del mese successivo per le fatture differite;
- Memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici
- NOTE: la sospensione opera nel caso dei soggetti che non sono ancora dotati di RT e inviano i corrispettivi mediante le procedure dell'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo = proroga al 30.06.2020

















RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Riferimento: nuova disciplina delle ritenute nei contratti di appalto / subappalto c.d. "labour intensive" introdotta dall'art. 17-bis, D.Lgs n. 124/2019 che prevede a carico del committente la verifica dell'avvenuto versamento delle ritenute da parte dell'appaltatore;

OGGETTO: l'Agenzia, nella Circolare n. 8/E specifica che la sospensione dell'obbligo di versamento delle ritenute alla fonte e il conseguente controllo da parte committente operano esclusivamente in capo ai soggetti:

O esercenti specifiche attività, individuati dagli artt. 8, DL 9/2020 e 61, c, 2 e 3, DL 18/2020

O con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 2 mln di cui all'art. 62, c. 2, DL 18/2020;

O con domicilio fiscale / sede legale o operativa nei **Comuni della "zona rossa" di prima istituzione** della Lombardia e del Veneto.

NOTE: Di conseguenza soltanto nelle predette ipotesi risulta disapplicabile, per il periodo di sospensione, la disciplina prevista dal citato art. 17-bis e il committente potrà effettuare il pagamento del corrispettivo eventualmente maturato senza necessità di procedere alla predetta verifica.







SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO / CONTROLLO / PROCEDIMENTI TRIBUTARI

OGGETTO: Il c.d. "Decreto Cura Italia", ha previsto la sospensione dei termini:

- dall'8.3 al 31.5.2020 relativamente all'attività di accertamento, liquidazione, controllo, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici;
- dal 9.3 al 15.4.2020 (prorogato all'11.5.2020 dal c.d. "Decreto Liquidità") relativi ai procedimenti tributari.
- È inoltre in discussione la **proroga di 2 anni** dell'attività di accertamento a favore degli Uffici

NOTE: A tal proposito va evidenziato che in sede di conversione del "Decreto Cura Italia" è stato approvato un emendamento a seguito del quale viene meno tale ultima disposizione e pertanto gli Uffici non dispongono di ulteriori 2 anni per l'accertamento.

Il direttore dell'AE ha annunciato 8,5 milioni di atti entro fine anno















SOSPENSIONE VERSAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO E AVVISI ESECUTIVI

OGGETTO: È disposta la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 -**31.5.2020** delle somme derivanti da:

- O cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione
- O avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29, DL n. 78/2010
- O avvisi di addebito INPS esecutivi ex art. 30, DL n. 78/2010
- O atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione
- delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- O atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- O atti esecutivi emessi dagli Enti locali ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

NOTE: I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.

NON SONO SOSPESI GLI AVVISI BONARI







SOSPENSIONE VERSAMENTO ROTTAMAZIONE RUOLI / SALDO E STRALCIO

OGGETTO: È previsto altresì il **differimento all'1.6.2020** (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d.

- "rottamazione dei ruoli",
- "stralcio e saldo"
- rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.

NOTE: I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 01.6.2020.







SOSPENSIONI TERMINI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

OGGETTO: È disposta la sospensione

per il periodo 9.3 - 15.4 (ulteriormente prorogato all'11.05.2020)

dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali

NOTE: Come espressamente precisato dal comma 21 dell'art. 83 in esame, "le disposizioni ... in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie

La sospensione in esame opera altresì:

per la **notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie**; per il **reclamo / mediazione** ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92













PROROGA MUD

È prevista la **proroga dal 30.4 al 30.6.2020** del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).







BONUS PUBBLICITA' (CREDITO IMPOSTA)

SOGGETTI: imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi

OGGETTO: Per il 2020, il c.d. "Bonus pubblicità" a favore di COLORO che investono in "campagne pubblicitarie" è concesso nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

COME: Per accedere all'agevolazione i soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello.

NOTE: In particolare, per il 2020, la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo") va presentata dall'1.9 al 30.9.2020.

















BONUS EDICOLE (CREDITO D'IMPOSTA)

SOGGETTI: esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici

OGGETTO: È previsto, per il 2020, l'aumento a € 4.000 (per il 2019 era pari a € 2.000) del c.d. "Bonus edicole", ossia del credito d'imposta (ex art. 1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore delle «edicole» parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Per il 2020, il credito d'imposta in esame è parametrato anche alle spese:

- di fornitura di energia elettrica / servizi telefonici / Internet;
- per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

NOTE: è **esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa** che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita

















APPROVAZIONE BILANCI 2019

SOGGETTI: le società: spa, sapa, **srl**, società cooperativa e mutua assicuratrice

OGGETTO: In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020.

NOTE: anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l'assemblea si può svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto





STATUTI ENTI DEL TERZO SETTORE

Con la modifica del comma 2 dell'art. 101, D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo settore", CTS) è stato <u>differito dal 30.6 al 31.10.2020</u> il termine per la modifica degli statuti delle ONLUS / ODV / APS.

BILANCI ENTI DEL TERZO SETTORE

È, infine, previsto, **per il 2020**, a favore delle **ONLUS / ODV / APS** iscritte nei relativi registri per le quali il termine di approvazione del bilancio ricade nel "**periodo emergenziale**" (1.2 - 31.7.2020) la possibilità di **approvare il proprio bilancio entro il 30.10.2020** "anche *in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto*".











EMERGENZA COVID 19: MISURE FISCALI A DISPOSIZIONE DELLE PMI

PARTE II° DECRETO LIQUIDITA' (IN FASE DI CONVERSIONE IN LEGGE)







DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

OGGETTO: differimento entrata in vigore del codice della crisi d'impresa

È disposto il **differimento dal 15.8.2020 all'1.9.2021** dell'entrata in vigore del "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza".

La proroga **non riguarda** le disposizioni relative:

- agli assetti organizzativi dell'impresa di cui art. 375, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla responsabilità degli amministratori di cui all'art. 378, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla nomina dell'organo di controllo di cui all'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019.









RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

Il DL Liquidità prevede che dal 9.4 al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.







DEROGA POSTERGAZIONE FINANZIAMENTO SOCI

È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 **non sono applicabili** le disposizioni previste:

- dall'art. 2467, C.c. in base al quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è
 postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- dall'art. 2497-quinquies, C.c. che richiama il citato art. 2467 relativamente ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società.

















RIMESSIONE IN TERMINI PER VERSAMENTI SCADUTI IL 16.03.2020

Il "DL Cura Italia" aveva concesso il **differimento al 20.3.2020** del termine dei versamenti in scadenza il 16.3.2020. Il DL Liquidità **differisce ulteriormente detto termine al 16.4.2020**.

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica dalla tipologia di attività e dalla dimensione.

Di conseguenza sono validi i versamenti **effettuati entro il 16.4.2020** se scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3) relativi a:

- IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento;
- ritenute d'acconto operate a febbraio;
- tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.









E' facolta dei contribuenti sospendere i versamenti di:

COSA?

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA; e contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL
 QUANDO?

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 30.6.2020;
- Oppure in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.







CHI?

A favore dei **soggetti**:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi NON SUPERIORI a € 50 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019
- è prevista la sospensione dei versamenti "in autoliquidazione"

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

- in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:
- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.







CHI?

A favore dei **soggetti**:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi SUPERIORI a € 50 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019
- è prevista la sospensione dei versamenti "in autoliquidazione"

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

- in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 50%:
- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

















SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

A favore dei **soggetti** esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;

opera la sospensione dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 30.6.2020;
- Oppure in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

















SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

dall'art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);

dall'art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi**, **palestre**, **piscine** e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / corsi, fiere ed eventi / **attività di ristorazione**, **gelaterie**, **pasticcerie**, **bar e pub**, ecc.);

il DL Liquidità dispone che "restano ferme" le sospensioni già previste.

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo 2.3 - 30.4.2020

- relativi a: versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

Gli stessi potevano beneficiare anche della **sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo**, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.









SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000

Per effetto di quanto stabilito dal c.d. "Decreto Cura Italia", a favore dei soggetti:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;
- il sostituto d'imposta **poteva non operare la ritenuta** d'acconto sui redditi di lavoro autonomo / provvigioni **pagati nel periodo 17.3 31.3.2020**.

A tal fine il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- non doveva aver sostenuto nel mese di febbraio spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato;
- doveva **rilasciare un'apposita dichiarazione** attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.







SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000

Ora il Decreto prevede la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020. A ciò si collega l'ulteriore verifica che "nel mese precedente" non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto d'imposta **devono essere versate** direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate):

- in unica soluzione entro il 31.7.2020 (in precedenza, 31.5);
- ovvero
- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.













ACCONTI PER ANNO IMPOSTA 2020

Per il 2020, non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP

qualora quanto versato risulti non inferiore all'80% della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021.

Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021

La misura si applica anche agli acconti:

- Cedolare secca
- IVIE e IVAFE
- Imposta sostitutiva forfettari







PROROGA TERMINI CONSEGNA CU 2020

Per il 2020, è disposta:

- la proroga al 30.4 del termine di consegna ai percipienti delle CU 2020;
- la non applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione delle CU 2020 all'Agenzia delle Entrare qualora le stesse siano inviate entro il 30.4. Di fatto, è possibile desumere una sorta di proroga (al 30.4) anche dell'invio all'Agenzia delle CU 2020 connesse con la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Si rammenta che detto termine è stato già oggetto di proroga al 31.3.2020 ad opera del DL n. 9/2020. Resta fermo al 31.10.2020 il termine per l'invio delle CU 2020 non connesse con la dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio, CU relative a lavoro autonomo).





PMI NETWORK

PROROGA VALIDITA' «DURF» APPALTI/ SUBAPPALTI "labour intensive"

È previsto che i certificati di affidabilità fiscale (c.d. "DURF"), emessi entro il 29.2.2020 dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei contratti di appalto / subappalto c.d. "labour intensive", conservano validità fino al 30.6.2020.

Si rammenta che il possesso del predetto certificato, attestante la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 consente alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici di "sfuggire" ai nuovi obblighi introdotti in materia di ritenute / compensazione nell'ambito dei suddetti contratti.









IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONIHE

Al fine di semplificare il **versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche** di importo superiore a € 77,47 "senza IVA" è stato riformulato il comma 1-bis dell'art. 17, DL n. 124/2019 prevedendo, come desumibile dalla citata Relazione illustrativa, che:

- se l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia di importo inferiore a € 250, ma l'importo complessivo per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250, il versamento va effettuato entro il 20.7;
- se l'imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250, il versamento dell'imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre va effettuato entro il 20.10.

















GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Contatti:

fiscale@artigiani.lecco.it credito@artigiani.lecco.it



